

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 29 aprile 2016

OGGETTO: Estensione del reverse charge a console da gioco, tablet e laptop

Il 10 febbraio 2016 è stato approvato in via definitiva il decreto che amplia le casistiche previste dall'art. 17 c. 6 lett. c del Dpr 633/1972, estendendo l'applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop.

L'inversione contabile, già prevista per i telefoni cellulari, entrerà in vigore, per le nuove fattispecie, a partire dal 2 maggio 2016 (60° giorno dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) e cesserà il 31 dicembre 2018 (come previsto dall'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE).

In mancanza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che per applicare correttamente la nuova normativa bisognerà fare riferimento alla Circolare 56/E del 23 dicembre 2010, emessa in seguito all'entrata in vigore del reverse charge su cellulari e microprocessori. Secondo tale circolare il regime del reverse charge trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva immediatamente precedente al commercio al dettaglio. Di conseguenza, l'acquisto di console da gioco, tablet e laptop sarà soggetto al regime IVA ordinario se posto in essere ai fini di un utilizzo strumentale in proprio¹.

Per completezza si ricorda che operativamente il meccanismo del reverse charge comporta che al pagamento dell'IVA sia tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Pertanto, la fattura emessa dal cedente senza addebito d'imposta², deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro delle vendite o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Francesco Povesi

Cristian Salvi

¹ Il regima IVA ordinario è applicabile anche nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo IVA.

² Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile".